

## **C12667B - PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE – INFORMAZIONI FORNITE**

*Provvedimento n. 31452*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta a una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la comunicazione della società PAC 2000A Soc. Coop., pervenuta in data 3 settembre 2024, avente a oggetto la notifica dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte della medesima società, direttamente o per il tramite di società controllate, della proprietà di tredici punti vendita - attivi con insegna "DOC" - di proprietà della società DOC\*Roma S.r.l. e/o della sua controllante Unicoop Firenze Soc. Coop.;

VISTA la propria delibera del 24 settembre 2024, n. 31184, con la quale l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, il procedimento C12667 nei confronti delle società PAC 2000A Soc. Coop. e Unicoop Firenze Soc. Coop.;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, n. 31424, con la quale l'Autorità: (i) ha accertato che l'operazione di concentrazione oggetto del procedimento C12667 fosse suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo identificati dalle isocrone n. 1, 12, 13, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 287/1990; (ii) ha prescritto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva essendo l'operazione già stata realizzata;

VISTE le informazioni fornite dalla società PAC 2000A Soc. Coop. nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024, come riportate nella tabella prodotta in tale occasione e allegata al relativo verbale;

VISTE le richieste di informazioni inviate alla società PAC 2000A Soc. Coop. in data 12 novembre 2024 e in data 15 novembre 2024;

VISTE le risposte fornite dalla società PAC 2000A Soc. Coop., rispettivamente, in data 14 novembre 2024 (protocollata in data 15 novembre 2024) e 18 novembre 2024;

CONSIDERATO che l'audizione della società PAC 2000A Soc. Coop. (di seguito anche "PAC") svoltasi l'11 novembre 2024 e le richieste di informazioni inviate alla medesima società il 12 e il 15 novembre 2024 erano finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione oggetto del procedimento C12667 - *PAC2000A/Rami di azienda di DOC Roma-UNICOOP Firenze* e, dunque, all'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che sia nell'audizione di PAC, svoltasi l'11 novembre 2024, sia nelle richieste di informazioni inviate alla medesima società il 12 e il 15 novembre 2024, erano richiamate le disposizioni di cui agli articoli 16-*bis*, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e/o risposta non veritiera;

CONSIDERATO che, nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024, PAC affermava che le quote di mercato dei punti vendita attivi con insegna del Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD S.c. a r.l. (di seguito, "Conad"), indicate nel provvedimento di avvio del procedimento C12667 e fornite dalla stessa parte in data 4 settembre 2024, in occasione della notifica dell'operazione di concentrazione, avrebbero dovuto essere depurate delle quote dei punti

vendita appartenenti alla cooperativa Conad Nord Ovest (di seguito anche "CNO"), in quanto quest'ultima costituirebbe un'entità distinta e concorrente rispetto a PAC, seppure anch'essa faccia parte del sistema Conad<sup>1</sup>. A tal fine, pertanto, PAC produceva e allegava al verbale d'audizione una nuova rilevazione delle quote di mercato di PAC al netto delle vendite realizzate da CNO;

CONSIDERATO che le nuove quote di mercato fornite da PAC nel corso dell'audizione in relazione a tutti i punti vendita con insegna Conad (sia di PAC che di CNO), attivi nei mercati locali identificati dalle isocrone oggetto d'indagine, risultavano in quasi tutti i casi inferiori di circa 4-5 punti percentuali rispetto a quelle fornite dalla stessa parte in occasione della notifica e, pertanto, non costituivano un mero aggiornamento con la suddivisione tra PAC e CNO delle quote del sistema Conad, come invece prospettato dalla parte;

CONSIDERATO che, in ragione di tali significative differenze, in data 12 novembre 2024, gli Uffici istruttori trasmettevano a PAC una richiesta di informazioni<sup>2</sup>, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 9 del D.P.R. n. 217/1998, proprio per avere chiarimenti "in relazione agli elementi emersi in occasione dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024" e, in particolare, al fine di ottenere, tra gli altri, "una versione integrata del documento n. 7.3 (recante i dati di fatturato, le quote di mercato e l'indicazione dei punti vendita nelle 13 isocrone) in cui nella colonna «PV» del dataset si specifichi, in luogo alla generica indicazione «Acquirente» fornita per tutti i punti vendita Conad, una etichetta differente per PAC (sostituendo «Acquirente» con «Conad-PAC») o per Conad Nord Ovest (sostituendo «Acquirente» con «ConadCNO»)";

CONSIDERATO che, a fronte della puntuale richiesta degli Uffici, con comunicazione del 14 novembre 2024 (protocollata in data 15 novembre 2024), PAC confermava le nuove quote di mercato fornite in occasione dell'audizione dell'11 novembre producendo un ulteriore documento di dettaglio (allegato n. 25)<sup>3</sup> [omissis]<sup>4</sup>, precisando che erano state apportate ulteriori modifiche atteso che, [omissis]<sup>5</sup>;

CONSIDERATO che anche i dati di dettaglio, sulla base dei quali erano state calcolate le quote di mercato fornite in audizione (allegato n. 25), apparivano *prima facie* manifestamente incongruenti rispetto a quelli forniti dalla medesima parte nel formulario di notifica della concentrazione e non risultavano essere un mero aggiornamento volto a tenere conto delle nuove aperture/trasferimenti negli ultimi sei mesi<sup>6</sup>;

CONSIDERATO che, il medesimo giorno in cui erano state acquisite le suddette informazioni<sup>7</sup>, veniva inviata a PAC una nuova richiesta di chiarimenti<sup>8</sup>, avente a oggetto le motivazioni delle incongruenze riscontrate (puntualmente indicate)<sup>9</sup> e della modifica delle isocrone, con la contestuale richiesta di specificare se ai fini del calcolo delle quote di mercato fossero stati utilizzati, come nel formulario di notifica, i fatturati realmente realizzati da PAC piuttosto che quelli stimati da Nielsen. Infine, alla luce di quanto riscontrato, veniva espressamente richiesto di "indicare se, alla luce degli elementi suddetti, si ritiene di confermare le stime delle quote di mercato indicate nell'audizione tenutasi in data 11 novembre 2024"<sup>10</sup>;

CONSIDERATO che solo dinanzi alle inequivocabili evidenze sottoposte a PAC con le richieste di chiarimenti e a seguito di una richiesta di proroga "per avere il tempo materialmente necessario per effettuare le verifiche richieste"<sup>11</sup>, con comunicazione del 18 novembre 2024, PAC<sup>12</sup> riconosceva che "le stime delle quote di mercato di cui all'allegato 25 non sono da ritenersi attendibili" in ragione di un asserito "errore materiale nel codice di estrazione dei dati tramite

---

<sup>1</sup> [Cfr. doc. 126 (verbale di audizione di PAC dell'11 novembre 2024).]

<sup>2</sup> [Cfr. doc. 109.]

<sup>3</sup> [Cfr. doc. 115.25.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>4</sup> [omissis].

<sup>5</sup> [omissis].

<sup>6</sup> [In particolare, a seguito della rideterminazione delle isocrone oggetto d'indagine, risultavano essere stati inclusi circa 400 punti vendita concorrenti in più rispetto a quelli indicati nel formulario (in particolare, per le isocrone n. 1-6 e 10-13, a fronte di 1.222 punti vendita presenti nell'allegato n. 24 e nel formulario di notifica, risultavano 1.651 punti vendita presenti nell'allegato n. 25, con una discrepanza, dunque di ben oltre il 30%). Inoltre le distanze medie delle isocrone (di 15 minuti) erano aumentate sensibilmente (anche superiori a 1km) e da un controllo a campione dei punti vendita risultavano essere inclusi punti vendita con tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti (in taluni casi finanche il doppio).]

<sup>7</sup> [La risposta alla richiesta di informazioni risulta inviata da PAC in data 14 novembre 2024 e protocollata e acquisita dagli Uffici in data 15 novembre 2024.]

<sup>8</sup> [Cfr. doc. 114.]

<sup>9</sup> [A tal fine, nella richiesta di informazioni veniva riportata una tabella con alcuni specifici esempi, frutto di un controllo a campione, delle incongruenze riscontrate rispetto alla definizione delle singole isocrone (cfr. doc. 114).]

<sup>10</sup> [Cfr. doc. 114.]

<sup>11</sup> [Cfr. doc. 116.]

<sup>12</sup> [Cfr. doc. 119.]

*l'API di Google Maps*", che la stessa parte sosteneva di aver commesso in buona fede e con l'intenzione di fornire informazioni aggiornate, richiedendo pertanto *"di non tenere conto dell'allegato 25 e delle quote di mercato indicate nell'audizione tenutasi l'11 novembre 2024"*<sup>13</sup>;

CONSIDERATI, inoltre: (i) la centralità dei dati oggetto delle informazioni in esame e la tempistica con la quale sono state forniti i nuovi dati; (ii) la dimensione ed evidenza dell'errore; (iii) la condotta negligente di PAC che avrebbe potuto e dovuto facilmente verificare la correttezza dei nuovi dati/stime prima di fornire informazioni errate all'Autorità; (iv) che il controllo delle operazioni di concentrazione si svolge sulla base delle informazioni fornite unilateralmente dalle parti; (v) i termini estremamente ristretti entro cui si svolge il procedimento istruttorio in materia di concentrazioni;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possono configurare una fattispecie di informazioni non veritiere, senza giustificato motivo, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 e che, pertanto, possono trovare attuazione le previsioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società PAC 2000A Soc. Coop. la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per aver fornito, nel corso del procedimento C12667, informazioni non veritiere, senza giustificato motivo;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della società PAC 2000A Soc. Coop.;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Walter Caizzone;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali della società, ovvero da persona da essi delegata;

e) di fissare il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte degli interessati del diritto di presentare all'Autorità scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>13</sup> [Cfr. doc. 119.]